

TRADUZIONE DALL'ITALIANO AL RUSSO.

1. L'Ufficio consolare esercita – esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero in via permanente o temporanea – alcune funzioni notarili previste dall'ordinamento italiano. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti) e di autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista. In effetti, il notaio può anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto può assumere informazioni circa la l'essere in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari. È escluso che l'Autorità consolare possa svolgere attività analoghe. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validità degli atti che gli si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti prospettati e non alla loro utilità economica. Il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti. Nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare. Mentre il notaio ha diritto ad un onorario, tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare.

Il cittadino italiano all'estero può, in alternativa, formalizzare l'atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 per l'abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l'«apostille» da parte dell'Autorità preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovrà far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana.

2. L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Belarus presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus e ha l'onore di riferirsi alla candidatura dell'Italia ad uno dei seggi della "Categoria A" del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) per il biennio 2022-2023, in vista delle elezioni previste in occasione della XXXII sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione che si svolgerà a Londra dal 6 al 15 dicembre 2021.

Al riguardo, l'Ambasciata si prega di rappresentare il tradizionale contributo che l'Italia fornisce ai settori dello sviluppo e della sicurezza della navigazione, oltre alla particolare attenzione riservata alla protezione dell'ambiente marino e alla creazione di un sistema di trasporto marittimo sostenibile a ridotte emissioni di carbonio. Ciò premesso, l'Ambasciata ha l'onore richiedere il sostegno del Governo della Repubblica di Belarus alla candidatura dell'Italia.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per esprimere al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.